

**Ai gentili clienti  
Loro sedi**

## **I nuovi indici sintetici di affidabilità fiscale che sostituiranno gli studi di settore**

### **Premessa**

Con l'articolo 9 bis del **DL n. 50 del 24.04.2017** (convertito con legge n. 96 del 21.06.2017) il legislatore ha previsto **l'introduzione di un sistema di indici sintetici di affidabilità fiscale che andrà progressivamente a sostituire gli studi di settore ed i parametri.**

Il nuovo sistema ISA prevede alcune **differenze strutturali rispetto al sistema degli studi di settore** (salvo quando si illustrerà nel proseguo):

- con gli studi di settore, il contribuente è tenuto a **dichiarare dati ed informazioni per definire una redditività presunta;**
- con il nuovo sistema ISA il contribuente dovrà comunicare dati ed informazioni per poter accedere ad un **regime premiale sulla base del punteggio assegnato di affidabilità.**

I **benefici** collegati al grado di affidabilità sono i seguenti: esonero dal visto di conformità, disapplicazione di ricostruzioni sintetiche del reddito, inapplicabilità di accertamenti basati su presunzioni semplici, riduzione dei termini di accertamento di almeno un anno.

Si segnala che i contribuenti, per migliorare il profilo di affidabilità funzionalmente all'accesso al regime premiale, possono **indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi** non risultanti dalle scritture contabili entro il termine di versamento del saldo delle imposte dirette e senza applicazione di maggiorazioni o sanzioni (tale previsione, invece, "avvicina" l'istituto agli studi di settore).

### **ATTENZIONE!**

Le disposizioni in materia di indici sintetici di affidabilità fiscale sono **applicabili ed operative solo**

**a partire dalla dichiarazione REDDITI 2018.** La disciplina, attualmente, necessita dell'elaborazione degli indici da parte del SOSE e della pubblicazione di provvedimenti attuativi della disciplina, nonché degli strumenti informatici necessari per gli adempimenti.

### **Gli indici di affidabilità fiscale (ISA)**

Come anticipato in premessa, gli indici di affidabilità fiscale prevedono l'**assegnazione al contribuente** di un **giudizio espresso su una scala da 1 a 10**. La valutazione in termini di affidabilità rileva:

- per i **gradi più alti**, ai fini dell'applicazione di un **regime premiale**;
- per i **gradi più bassi**, ai fini della **programmazione dei controlli**.

L'elaborazione degli indici è stata demandata al SOSE ed i **dati necessari per la profilazione** dei contribuenti dovranno essere **acquisiti dalle dichiarazioni fiscali o dalle altre informazioni disponibili presso l'anagrafe tributaria, le agenzie fiscali, la Guardia di Finanza, INPS e INL**.

I chiarimenti forniti dal SOSE sui criteri di elaborazione degli indici sono stati ripresi dalla stessa scheda di lettura del Senato a commento del **DL n. 50/2017**:

<b>ISA E CHIARIMENTI SOSE</b>	
<b>Indice sintetico di affidabilità</b>	Rappresenta il <b>posizionamento di ogni contribuente su una scala da 1 a 10</b> .
<b>Indicatori di normalità economica</b>	Gli <b>indicatori INE</b> diventeranno indicatori per il calcolo del livello di affidabilità.
<b>Ciclo economico</b>	Vengono previsti indicatori che colgono l'andamento ciclico dell'economia così da <b>evitare la necessità di specifici correttivi congiunturali</b> .
<b>Nuovo modello di stima</b>	Viene prevista una <b>profonda modifica per rendere più coerente alla realtà il valore aggiunto per addetto</b> .
<b>Risultati individuali</b>	Viene prevista una personalizzazione dei risultati per ogni contribuente sulla base degli effetti individuali calcolati con il <b>nuovo modello di stima</b> .

### **Gli obblighi collegati agli indici sintetici di affidabilità (ISA)**

I contribuenti a cui si applicano gli indici di affidabilità devono **dichiarare i dati economici, contabili e strutturali rilevanti per l'applicazione degli stessi**, indipendentemente dal regime di determinazione del reddito utilizzato. I dati che dovranno essere dichiarati verranno individuati con provvedimento dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro il 31.01 di ogni anno, fatta eccezione per gli anni 2017-2018 in cui è concesso un **maggior termine** in vista della prima applicazione dell'istituto (il termine coincide con l'approvazione dei modelli di dichiarazione dei rispettivi periodi d'imposta).

Sono **esclusi dall'ambito di applicazione** degli indici ISA:

- soggetti che **iniziano o cessano l'attività** (per il periodo d'imposta di inizio e cessazione);
- soggetti che **dichiarano ricavi o compensi al di sopra della soglia** che sarà definita dal decreto di approvazione degli indici.

## **I benefici**

Il regime premiale consiste nel riconoscimento di alcuni **benefici fiscali** in relazione ai **diversi livelli di affidabilità** raggiunti dal contribuente, anche per effetto dell'indicazione di ulteriori componenti positivi in dichiarazione.

### **INDICAZIONE DI ULTERIORI COMPONENTI POSITIVE**

Secondo quanto previsto dal DL n. 50/2017, infatti, per **migliorare il profilo di affidabilità** i contribuenti hanno la possibilità di **indicare in dichiarazione ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili**. I componenti aggiuntivi rilevano ai fini **IRES, IRPEF, IRAP e IVA** ma **non comportano** l'applicazione di **sanzioni**. Il versamento dovrà essere effettuato entro il **termine del versamento del saldo delle imposte sui redditi** ed il contribuente potrà beneficiare del pagamento **rateale**.

I benefici previsti dal DL n. 50/2017 sono i seguenti:

<b>BENEFICI DEL REGIME PREMIALE</b>	
<b>I</b>	Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro relativamente all'IVA e per 20.000 euro relativamente alle imposte dirette e IRAP.
<b>II</b>	Esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla presentazione della lettera di garanzia per i rimborsi IVA di importo non superiore a 50.000 euro annui.
<b>III</b>	Esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative.
<b>IV</b>	Anticipazione di almeno un anno del termine di decadenza per l'attività di accertamento con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo.
<b>V</b>	Esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici.
<b>VI</b>	Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo a condizione che il reddito complessivo non ecceda i 2/3 del dichiarato.

Si segnala che i benefici relativi all'esclusione dalla disciplina delle società di comodo, da alcune tipologie di accertamento ed alla riduzione dei termini di accertamento **non si applicano alle fattispecie che comportano obbligo di denuncia penale**.

***Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.***

Cordiali saluti

**DOTTORESSA ANNA FAVERO**